

**ORIGINALE**

ORDINANZA

n. 78 del 16/09/2020

Oggetto: SERVIZI SCOLASTICI. CHIUSURA ISTITUTO COMPRENSIVO  
FEDERIGO TOZZI CHIANCIANO TERME SCUOLA PRIMARIA  
MENCARELLI.

## IL SINDACO

PREMESSO CHE la L.R. 32/2002 all'art. 30 - Funzioni e compiti dei Comuni stabilisce che: *“I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici”*;

CONSIDERATO CHE:

- di recente il territorio nazionale si è trovato ad attraversare un periodo di grave e grande emergenza a causa del diffondersi del Covid-19;
- il Governo e la Regione hanno emanato varie norme e disposizioni volte a combattere il predetto Covid-19;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 Febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);

VISTO il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il DPCM del 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 2020 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020;

VISTO il Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15

ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

VISTA la richiesta pervenuta al protocollo dell'Ente (Prot. n. 15334 del 16/09/2020) da parte del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Federigo Tozzi Prof. Marco Mosconi con la quale si chiede che venga emessa ordinanza di chiusura della Scuola Primaria Mencarelli a far data da domani 17 Settembre e fino al 30 Settembre 2020;

CONSIDERATO CHE tale richiesta è di tipo organizzativo derivante dalla mancanza di n. 10 docenti messi dalla Azienda Unità Sanitaria Locale competente in quarantena cautelativa in seguito a contatto diretto con persona risultata positiva al Covid-19;

VISTO l'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica"*;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

## **ORDINA**

La chiusura dell'Istituto Comprensivo Federigo Tozzi Scuola Primaria Mencarelli a far data da domani 17 Settembre e fino al 30 Settembre 2020 affinché sia evitato ogni possibile inconveniente derivante dalla mancanza dei docenti messi dalla Azienda Unità Sanitaria Locale competente in quarantena cautelativa in seguito a contatto diretto con persona risultata positiva al Covid-19;

## **DISPONE**

CHE la presente Ordinanza venga trasmessa al Prefetto, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Siena, al Comando Polizia Municipale di Chianciano Terme, al Comando Carabinieri di Chianciano Terme, al Commissariato di P.S. di Chiusi e notificata al Dirigente scolastico dell'"Istituto Comprensivo Federigo Tozzi" del territorio del Comune di Chianciano Terme.

## **II SINDACO**

**Andrea Marchetti**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).  
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005